

BGer 1P.203/2003 vom 14. Juli 2003

Bundesgericht, 2003-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.203_2003

FR: TF 1P.203/2003 du 14 juillet 2003

IT: TF 1P.203/2003 del 14 luglio 2003

Regeste

Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 225 consid. 1, 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).

E. 1.1

Il ricorso è interposto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale ed è fondato su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. Il gravame, tempestivo, deve quindi essere trattato quale ricorso di diritto pubblico ed è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. I ricorrenti sono legittimati, ai sensi dell' art. 88 OG , a far valere la violazione dei loro diritti di parte nella procedura cantonale (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b).

E. 1.2

Visto l'esito del ricorso, la domanda dei ricorrenti di presentare una replica diventa priva d'oggetto.

E. 2

I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non avere eseguito un sopralluogo alla loro presenza e lamentano di non avere potuto consultare gli atti completi della procedura.

E. 2.1

La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati in primo luogo dalla legislazione processuale cantonale, la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio e della disparità di trattamento: solo quando le disposizioni cantonali appaiono insufficienti, trovano diretta applicazione i principi dedotti dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , e precedentemente dall' art. 4 vCost. , che costituiscono una garanzia sussidiaria minima, sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a e rinvii). Il diritto di essere sentito, sancito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , ha natura formale e la sua lesione comporta di regola la cassazione della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza di merito del gravame (DTF 122 I 464 consid. 4a e rinvii). I ricorrenti non sostengono che il diritto di procedura cantonale conferirebbe loro garanzie più estese rispetto al diritto costituzionale federale, sicché occorre unicamente verificare se in concreto siano adempiuti i requisiti minimi desumibili direttamente dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 126 I 15 consid. 2a e rinvii),

questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 127 III 193 consid. 3). Questo disposto costituzionale assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la situazione giuridica e comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 129 V 73 consid. 4.a, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 241 consid. 2 e rispettivi rinvii).

E. 2.2

Risulta che la Corte cantonale ha eseguito nell'ambito di altre cause concernenti il piano regolatore di Bellinzona numerosi sopralluoghi - in particolare anche riguardo a fondi siti a 100/150 m dalla particella dei ricorrenti - prendendo pure conoscenza della situazione dei luoghi in cui sta il fondo litigioso. Il TPT non ha quindi ritenuto un sopralluogo di principio superfluo per il giudizio, né vi ha rinunciato sulla base di un apprezzamento anticipato di tale mezzo probatorio (DTF 122 II 464 consid. 4a): la conoscenza dei luoghi acquisita in quelle circostanze è pertanto stata idonea a influire sul giudizio impugnato. Che del resto l'udienza fosse ritenuta necessaria risulta dal fatto stesso che il TPT vi aveva ripetutamente convocato, ma senza successo per la loro malattia, i ricorrenti. Non vi era d'altra parte un'urgenza particolare che imponesse al Tribunale di soprassedere alla visita dei luoghi, vista l'impossibilità degli interessati di potervi presenziare per un certo, ma limitato, periodo: trattandosi della decisione dell'ultima Autorità cantonale ai ricorrenti era preclusa la possibilità di chiedere un sopralluogo nell'ambito di una successiva procedura ricorsuale (DTF 121 V 150 consid. 4b e riferimenti). Nelle esposte circostanze, poiché la Corte cantonale ha ritenuto il sopralluogo rilevante e l'ha in particolare eseguito riguardo a proprietari di fondi vicini, il diritto di essere sentito e quello alla parità di trattamento imponevano che anche i ricorrenti potessero di principio partecipare all'assunzione della prova (DTF 121 V 150 consid. 4a, 116 Ia 94 consid. 3b; Michele Albertini, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi, Berna 2000, pag. 350). Certo, i ricorrenti hanno chiesto a due riprese il rinvio dell'udienza producendo certificati medici molto discutibili perché redatti, l'uno collettivamente per i tre, e gli altri particolarmente per ciascheduno, ma tutti limitati all'accenno, in due, rispettivamente tre incomplete righe, di un generico impedimento. Tuttavia, mirando il sopralluogo essenzialmente a permettere all'Autorità chiamata a statuire sul ricorso una visione diretta dei luoghi, una comparizione personale dei ricorrenti non era necessaria, essendo in concreto sufficiente la partecipazione di un loro rappresentante. La mancata convocazione a un ulteriore sopralluogo, al quale poteva partecipare un rappresentante dei ricorrenti, ha pertanto leso il loro diritto di essere sentiti. Vista la natura formale della garanzia, la violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle probabilità di esito favorevole nel merito del gravame. Nell'ambito della continuazione della procedura, la Corte cantonale permetterà inoltre ai ricorrenti di consultare gli atti della procedura.

E. 3

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali (art. 156 cpv. 1 OG). Ai ricorrenti, non patrocinati da un avvocato, non si assegnano ripetibili della sede federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.